



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE di CASERTA**

VIA S. LUBICH N. 6 – 81100 CASERTA

PEC: uspce@postacert.istruzione.it

PEO: usp.ce@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi – Codice AOO: AOOSPCE

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: RBJSAE

Tel. +390823216413 - C.F. 80100690611

A Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche

di ogni ordine e grado di Caserta e Provincia.

scuole.ce@istruzione.it

Oggetto: Adempimenti GEDAP: permessi sindacali, permessi ed aspettative per funzioni pubbliche elettive – Comparto Scuola.

- Comunicazione degli istituti sindacali e non sindacali: immediata.
- Comunicazione dati riepilogativi relativi ai permessi sindacali usufruiti: entro il 31 gennaio.

In riferimento agli adempimenti previsti per la gestione dell'applicativo PERLA – PA, lo scrivente Ufficio rammenta alle SS.LL. che la banca dati GEDAP è stata istituita dall'art. 54 del D.lgs. 29/1993 con l'obiettivo di garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il decreto è stato modificato ed integrato nel corso degli anni fino all'emanazione del D.lgs. n. 165/2001 che all'art. 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.

In particolare, l'art. 50 stabilisce l'obbligo per le P.A. di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando la qualifica del beneficiario e la durata del permesso. Nello stesso articolo viene stabilita la necessità di fissare un contingente massimo per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività. Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le Confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN istituita dal già citato D.lgs. n. 29/1993.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEVE ESSERE EFFETTUATA TEMPESTIVAMENTE, ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE DALLA DATA DI CONCESSIONE DEGLI STESSI AL DIPENDENTE PUBBLICO, ALLO SCRIVENTE UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA; pertanto, si invitano le SS.LL. a rispettare i tempi brevi previsti per consentirne l'inoltro sulla piattaforma PERLA-PA.

Responsabile del procedimento

Funzionario

Dott. Valter D'Angelo

Recapito telefonico: 0823248246

Inoltre, si fa presente, che ai sensi del CCNQ del 9/10/2009 LA RICHIESTA DI UN PERMESSO SINDACALE DEVE ESSERE AVANZATA ANTERIORMENTE ALLA DATA DI FRUIZIONE DEL PERMESSO; PERTANTO, IL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE NON DEVE MAI ESSERE POSTERIORE ALLA DATA DI FRUIZIONE DEL PERMESSO STESSO.

Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi ai permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie; e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Pertanto, per consentire il completamento delle suddette operazioni entro e non oltre il 31 marzo, in quanto oltre tale termine, i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP, si invitano le SS.LL. a trasmettere, allo Scrivente, i dati riepilogativi dei permessi sindacali fruiti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Le comunicazioni dovranno pervenire, alternativamente e nel rispetto dei tempi previsti, con le seguenti modalità:

- a mezzo PEO: usp.ce@istruzione.it
- oppure a mezzo PEC: uspce@postacert.istruzione.it

Ad ogni buon fine, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNQ del 17/10/2013, relativo alla ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015, si rammenta alla SS.LL. che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ del 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.

Pertanto, le associazioni sindacali non rappresentative, anche se abilitate alla contrattazione integrativa e decentrata in quanto firmatarie dei CCNL in vigore, non possono usufruire delle prerogative sindacali per partecipare alle riunioni relative alle predette trattative.

Si precisa, infine, che non è necessario inviare comunicazioni con esito negativo.

Caserta, 22 gennaio 2018

f.to IL DIRIGENTE

Dott. Vincenzo Romano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
A corredo della presente nota, vi sono N. 1 allegati.*

Responsabile del procedimento

Funzionario

Dott. Valter D'Angelo

Recapito telefonico: 0823248246